

Gazzetta ufficiale

L 313

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
26 novembre 2011

Sommario

I Atti legislativi

DECISIONI

- ★ **Decisione n. 1219/2011/ES del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni del capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a seguito della decisione relativa all'aumento di capitale** 1

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1220/2011 della Commissione, del 25 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 867/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento** 6

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1221/2011 della Commissione, del 25 novembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 9

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

2011/755/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2011, sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione II – Consiglio** 11

Risoluzione del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2011, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione II – Consiglio 13

2011/756/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2011, sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2009** 17

Risoluzione del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2011, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2009 19

2011/757/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2011, sulla chiusura dei conti dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2009** 25

2011/758/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2011, sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2009** 27

Risoluzione del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2011, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2009 29

2011/759/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2011, sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2009** 33

2011/760/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 23 novembre 2011, relativa all'assegnazione alla Spagna e alla Francia di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice [notificata con il numero C(2011) 8303]** 35

2011/761/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 novembre 2011, che autorizza l'immissione sul mercato di flavonoidi derivati dalla *Glycyrrhiza glabra* L. quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 8362]** 37



I

(Atti legislativi)

DECISIONI

DECISIONE N. 1219/2011/ES DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni del capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a seguito della decisione relativa all'aumento di capitale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ⁽²⁾ (BERS), i governatori della Banca, nel corso dell'assemblea annuale svoltasi a Zagabria il 14 e 15 maggio 2010, hanno deciso con le risoluzioni n. 126 ⁽³⁾ e 128 ⁽⁴⁾ un aumento pari a 10 miliardi di EUR dello stock di capitale autorizzato della BERS per mantenere un livello di capitale adeguato a sostenere nel medio termine un ragionevole livello di attività nei suoi paesi di operazioni entro i limiti previsti dallo statuto.
- (2) Precedentemente alle suddette risoluzioni il capitale della BERS era stabilito a 20 miliardi di EUR, dei quali l'Unione aveva sottoscritto 60 000 azioni, di un valore nominale di 10 000 EUR ciascuna.
- (3) Ai sensi della risoluzione n. 126, lo stock di capitale autorizzato della BERS è aumentato di 100 000 azioni versate e per ogni membro è emesso un numero di azioni intere, arrotondato per difetto, proporzionale alla

sua attuale partecipazione. Il versamento della quota dell'aumento di capitale avviene attraverso l'inclusione nel capitale di parte delle riserve generali non vincolate della BERS. La presente decisione pertanto non ha alcuna incidenza diretta sul bilancio dell'Unione. Tutti gli azionisti della BERS hanno ricevuto automaticamente azioni versate in proporzione alle rispettive partecipazioni, senza la necessità di dover prendere ulteriori iniziative procedurali. Di conseguenza, all'Unione sono state conferite 3 031 nuove azioni, di un valore nominale di 10 000 EUR ciascuna, che portano il numero di azioni versate dell'Unione a 63 031.

- (4) In base alla risoluzione n. 128, lo stock di capitale autorizzato della BERS dovrebbe essere aumentato di 900 000 azioni a chiamata, di un valore nominale di 10 000 EUR ciascuna, che potranno essere rimborsate. Ogni membro dovrebbe avere diritto a sottoscrivere, alla pari, un numero di azioni interamente a chiamata fino a, ma non oltre, il 42,857 % del numero di azioni possedute da tale membro immediatamente prima della data di entrata in vigore dell'aumento di capitale. L'Unione ha quindi diritto di sottoscrivere fino a 27 013 azioni a chiamata entro il 31 dicembre 2011.
- (5) Ai sensi della risoluzione n. 128, l'uso del capitale della BERS dovrebbe essere monitorato conformemente alla quarta revisione delle risorse di capitale (CRR4) per il periodo 2011-2015 (il periodo CRR4). Il Consiglio dei governatori della BERS potrebbe decidere nel 2015, nel quadro della CRR4, che parte del capitale a chiamata non utilizzato potrebbe essere rimborsato a condizioni specifiche da stabilire nel 2015. Ai sensi della risoluzione n. 128, il Consiglio dei governatori della BERS ha stabilito che tale rimborso di azioni a chiamata sarà automatico e applicabile a tutti i membri della BERS che avranno sottoscritto tali azioni autorizzate da detta risoluzione. In tale situazione, la Commissione prenderebbe atto della risoluzione del Consiglio dei governatori e l'applicherebbe.
- (6) La presente decisione dovrebbe potenziare la capacità della BERS di aumentare le sue attività nei paesi di operazione, fornendo così una valida assistenza alle

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 ottobre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2011.

⁽²⁾ GU L 372 del 31.12.1990, pag. 4.

⁽³⁾ Risoluzione n. 126 «Aumento dello stock di capitale autorizzato, emissione di azioni versate e pagamento attraverso la riallocazione delle entrate nette».

⁽⁴⁾ Risoluzione n. 128 «Aumento dello stock di capitale autorizzato, emissione e sottoscrizione di capitale richiamabile, e rimborso».

economie di tali paesi in periodi di difficoltà economica. È opportuno che l'Unione sottoscriva tali ulteriori azioni per conseguire i propri obiettivi nel settore delle relazioni economiche esterne e mantenere il proprio diritto di voto all'interno della BERS.

- (7) L'aumento del capitale a chiamata previsto dalla presente decisione contribuisce a preservare l'accesso della BERS ai mercati finanziari.
- (8) La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro la fine del periodo CRR4, una relazione di valutazione dell'efficacia dell'attuale sistema di istituzioni pubbliche europee di finanziamento che promuovono gli investimenti nell'Unione e nei paesi vicini. La relazione dovrebbe includere raccomandazioni sulla cooperazione tra le rispettive banche nonché l'ottimizzazione e il coordinamento delle loro attività, come auspicato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 25 marzo 2009 sulle relazioni annuali 2007 della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ⁽¹⁾.
- (9) Nei paesi d'intervento comune al di fuori dell'Unione, la BERS dovrebbe essere incoraggiata ad approfondire la cooperazione con le altre istituzioni finanziarie pubbliche europee, tramite accordi quali il «protocollo d'intesa tripartito tra la Commissione europea, la Banca europea per gli investimenti assieme al Fondo europeo per gli investimenti, e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo nell'ambito della cooperazione al di fuori dell'Unione europea», che consente alle banche di agire in modo complementare facendo affidamento sui rispettivi vantaggi comparativi.
- (10) La sopravvenienza passiva connessa alla parte a chiamata del capitale sottoscritto si riflette nella linea p.m. 01 03 01 02 del bilancio dell'Unione: «Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Quota a chiamata del capitale sottoscritto».
- (11) I rappresentanti dell'Unione in seno agli organi direttivi della BERS dovrebbero incoraggiare quest'ultima a: continuare ad applicare le migliori prassi in materia di gestione bancaria prudentiale, in modo da: salvaguardare la sua solida posizione patrimoniale; intervenire in settori in linea con i principali obiettivi della strategia Europa 2020, al fine di rafforzare la coerenza politica complessiva dell'azione esterna dell'Unione; sviluppare ulteriormente gli strumenti finanziari, sulla base del cofinanziamento tra il bilancio dell'Unione e quello della BERS, così contribuendo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione e tenendo conto, nel contempo, del fatto che tale cooperazione dovrebbe essere accompagnata da un controllo efficace e dalla visibilità dei fondi pubblici dell'Unione; e fornire sul sito web della BERS informazioni appropriate riguardanti i beneficiari, l'impatto delle sue operazioni d'intermediazione finanziaria e le valutazioni dei progetti.

- (12) Il governatore della BERS per l'Unione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo in merito alla promozione degli obiettivi dell'Unione, prestando particolare attenzione all'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, alla strategia Europa 2020, e all'aumento considerevole del trasferimento di tecnologie per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.
- (13) I rappresentanti dell'Unione in seno agli organi direttivi della BERS dovrebbero fare il possibile per evitare la partecipazione della BERS a qualsiasi operazione attuata nei paesi in cui essa opera, tramite una giurisdizione straniera non cooperativa, caratterizzata in particolare da una tassazione nulla o meramente nominale, dall'assenza di uno scambio di informazioni efficace con le autorità fiscali straniere e da una scarsa trasparenza nelle disposizioni legislative, giuridiche o amministrative, ovvero quale identificata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o dal gruppo di azione finanziaria internazionale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Unione sottoscrive 27 013 ulteriori azioni a chiamata della BERS del valore di 10 000 EUR ciascuna ai sensi della risoluzione n. 128 del Consiglio dei governatori, il cui testo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il governatore della BERS per l'Unione deposita il necessario strumento di sottoscrizione a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il governatore della BERS per l'Unione riferisce annualmente al Parlamento europeo in merito all'uso del capitale, alle misure atte a garantire la trasparenza delle operazioni della BERS condotte mediante intermediari finanziari, al modo in cui la BERS ha contribuito agli obiettivi dell'Unione, all'assunzione di rischi e all'efficacia nell'ottenimento di finanziamenti aggiuntivi dal settore privato, e in merito alla cooperazione tra la Banca europea per gli investimenti e la BERS al di fuori dell'Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
Il presidente
W. SZCZUKA

⁽¹⁾ GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 147.

ALLEGATO

RISOLUZIONE N. 128

Aumento dello stock di capitale autorizzato, emissione e sottoscrizione di capitale richiamabile e rimborso

IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI,

dopo aver ricevuto dal consiglio di amministrazione una relazione sulla quarta revisione delle risorse di capitale (CRR4) per il periodo 2011-2015 (il periodo CRR4), la quale revisione è stata effettuata in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo che istituisce la Banca (l'accordo);

dopo aver esaminato la suddetta Relazione e condividendone pienamente le conclusioni e raccomandazioni, tra le quali gli obiettivi strategici, la dotazione proposta per un volume di attività annuale pari a 9 miliardi di EUR per il 2011 e 2012, destinata a scendere a 8,5 miliardi di EUR per il restante periodo CRR4, nonché l'analisi dei requisiti di capitale;

dopo aver concluso che sia auspicabile e opportuno aumentare lo stock di capitale autorizzato di 9 miliardi di EUR di azioni richiamabili ed emettere tali azioni, a condizioni che ne prevedono il rimborso e la cancellazione delle azioni rimborsate, destinate a tutti i membri che desiderano sottoscriverle al pro rata della loro attuale partecipazione;

condividendo l'osservazione contenuta nella Relazione secondo cui, vista la necessità della Banca di disporre di capitale sufficiente per sostenere l'attività operativa prevista nei prossimi cinque anni, è opportuno che in tale periodo tutte le entrate di ogni esercizio vengano destinate al saldo attivo, con l'eccezione di eventuali allocazioni dirette a reintegrare il Fondo speciale degli azionisti BERS; nonché

esercitando i propri poteri a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'accordo, tra i quali, nella misura necessaria, il potere di esercitare la propria autorità su qualsiasi materia delegata o assegnata al consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, dell'accordo,

DECIDE CHE:

lo stock di capitale autorizzato della Banca è aumentato e le azioni relative all'aumento dello stock di capitale sono a disposizione per essere sottoscritte ai seguenti termini e condizioni.

1. Aumento dello stock di capitale autorizzato:

- a) Lo stock di capitale autorizzato della Banca, alla data di entrata in vigore definita al paragrafo 4 lettera a) della presente risoluzione, è aumentato di 900 000 azioni richiamabili, ogni azione avendo un valore nominale di 10 000 EUR, soggette a rimborso in conformità al paragrafo 3.
- b) Delle azioni autorizzate dalla presente risoluzione, il numero di azioni interamente richiamabili, arrotondato verso il basso, fino al, ma non superiore al 42,857 % ⁽¹⁾ delle azioni sottoscritte da ogni membro immediatamente prima della data di entrata in vigore, viene messo a disposizione per essere sottoscritto dai suddetti membri in conformità al paragrafo 2 della presente risoluzione.
- c) Le azioni richiamabili autorizzate dalla presente risoluzione che non saranno state sottoscritte in conformità al paragrafo 2 della presente risoluzione verranno riservate alle sottoscrizioni iniziali di nuovi membri e ad aumenti speciali delle sottoscrizioni di singoli membri, come potrà essere stabilito dal Consiglio dei governatori ai sensi dei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 5 dell'accordo che istituisce la Banca.

2. Sottoscrizioni

- a) Ogni membro avrà diritto a sottoscrivere, alla pari, un numero di azioni interamente richiamabili fino a, ma non superiore, al 42,857 % del numero di azioni possedute da tale membro immediatamente prima della data di entrata in vigore. Ogni sottoscrizione di questo tipo viene effettuata ai termini e alle condizioni stabilite nella presente risoluzione.
- b) Alla data del 30 aprile 2011 o a una data precedente o successiva a tale data ma non posteriore al 31 dicembre 2011 come può decidere il consiglio di amministrazione in data 30 aprile 2011 o prima di tale data, ogni membro che intende sottoscrivere ai sensi della presente risoluzione deposita presso la Banca i seguenti documenti in forma accettabile per la Banca:
 - i) uno strumento di sottoscrizione con il quale il membro sottoscrive il numero di azioni richiamabili indicato in tale strumento;

⁽¹⁾ Successivamente all'aumento del capitale versato, lo stock di capitale autorizzato della Banca sarà di 21 miliardi di EUR. L'aumento di 9 miliardi di EUR rappresenta un aumento del capitale autorizzato del 42,857 %; pertanto, ogni azionista ha diritto di sottoscrivere fino al 42,857 % della propria partecipazione al momento in cui l'aumento viene approvato per poter mantenere la stessa percentuale di partecipazione.

- ii) una dichiarazione che attesta che il membro ha adottato tutte le iniziative legali e interne necessarie per consentirgli di procedere alla suddetta sottoscrizione; nonché
 - iii) un impegno a fornire tali informazioni in merito alle iniziative prese quando la Banca lo richieda.
- c) Ogni strumento di sottoscrizione diventa effettivo e la sottoscrizione sottostante è considerata avvenuta all'ultima delle date seguenti: alla data di entrata in vigore, oppure alla data alla quale la Banca notifica al membro sottoscrittore che i documenti depositati dal suddetto membro ai sensi del paragrafo 2, lettera b), della presente risoluzione sono soddisfacenti per la Banca.
- d) Se i documenti soddisfacenti per la Banca relativi a sottoscrizioni dell'importo aggregato di azioni specificate al paragrafo 4, lettera a) della presente risoluzione non siano stati depositati entro la data di entrata in vigore, il consiglio di amministrazione può, su sua scelta, dichiarare che gli strumenti di sottoscrizione già depositati dai membri e le sottoscrizioni sottostanti hanno effetto immediato nonostante eventuali altre disposizioni contenute nella presente risoluzione, a condizione che tale iniziativa sia considerata dal consiglio di amministrazione nel miglior interesse operativo della Banca e a condizione che l'aggregato degli strumenti di sottoscrizione già depositati e che si ritiene vengano depositati in un prevedibile futuro, sia, a giudizio del consiglio di amministrazione, sufficientemente vicino all'importo aggregato di azioni specificato nel suddetto paragrafo 4, lettera a).

3. Rimborso

- a) Le azioni richiamabili autorizzate dalla presente risoluzione sono rimborsate, a costo zero, dalla Banca al termine del periodo CRR4, alle condizioni e secondo quanto ulteriormente disposto nelle seguenti disposizioni del presente paragrafo 3.
- b) Fatte salve le residue disposizioni del presente paragrafo 3, tutte o alcune delle azioni richiamabili verranno rimborsate il giorno immediatamente successivo all'assemblea annuale del 2016 e il numero delle azioni da rimborsare verrà calcolato applicando una formula convenuta (la formula convenuta) basata sul capitale richiamabile non utilizzato, eventualmente esistente, al termine del periodo CRR4 relativamente ad una soglia di utilizzo del capitale statutario dell'87 % alla fine del periodo CRR4. A fini di calcolo, tale capitale richiamabile non utilizzato, eventualmente esistente, è pari all'importo inferiore tra 9 000 000 000 di EUR e $[(87 \% \text{ di } A) - B]$, dove:
- i) A è l'importo aggregato di capitale sottoscritto non intaccato, riserve e saldi attivi al termine del periodo CRR4; nonché
 - ii) B è l'importo aggregato delle attività operative della Banca al termine del periodo CRR4.

Il numero di azioni, eventualmente esistente, da rimborsare in base alla formula convenuta è uguale al suddetto importo diviso per il valore nominale delle azioni (10 000 EUR) ⁽¹⁾.

- c) L'eventuale rimborso di azioni effettuato in conformità alla presente risoluzione sarà soggetto alla condizione che, successivamente ad un'eventuale rimborso, tutte le disposizioni rilevanti dell'accordo continuino ad essere ottemperate (ad esempio: siano rispettati i coefficienti prescritti all'articolo 12; non siano state richiamate azioni richiamabili per coprire le passività della Banca (articoli 6, paragrafi 4 e 17 dell'accordo); e non sia stata presa alcuna decisione di porre termine alle operazioni della Banca (articoli 41 e 42, paragrafo 2 dell'accordo).
- d) Nel periodo che porta immediatamente all'assemblea annuale del 2015:
- i) sulla base di dati noti in relazione al periodo 2011-2014 nonché a ragionevoli proiezioni per il 2015, la dirigenza della banca prepara una valutazione della posizione finanziaria della stessa e delle condizioni economiche che dovrebbero prevalere fino alla fine del periodo CRR4, tra cui gli sviluppi particolari nella produzione, negli investimenti, nei sistemi bancari domestici e sui mercati dei capitali internazionali, e successivamente tiene le opportune consultazioni con il consiglio di amministrazione;
 - ii) il presidente presenta al consiglio di amministrazione un progetto di relazione assieme a due progetti di risoluzione descritti infra;
 - iii) la prima risoluzione identifica il numero di azioni richiamabili da rimborsare ed è la seguente: (x) se, applicando la formula convenuta, non esiste capitale richiamabile non utilizzato, la risoluzione si limita a prendere atto che, applicando la formula convenuta, non saranno rimborsate azioni; (y) se, applicando la formula convenuta, esiste del capitale richiamabile non utilizzato e la valutazione della posizione finanziaria della Banca e le condizioni economiche prevalenti sono tali che la formula convenuta può essere applicata senza aggiustamenti, la risoluzione consiste nel prendere atto che verrà rimborsato un numero specifico di azioni, equivalente al numero

⁽¹⁾ Secondo la formula convenuta, l'importo del capitale richiamabile non utilizzato sarebbe pari a zero qualora le attività operative della Banca siano uguali o superiori dell'87 % di capitale sottoscritto non intaccato, riserve e saldi attivi.

massimo di azioni che possono essere rimborsate applicando la formula convenuta; oppure (z) se, applicando la formula convenuta, esiste del capitale richiamabile non utilizzato e la valutazione della posizione finanziaria della Banca e le condizioni economiche prevalenti sono tali che la formula convenuta non dovrebbe essere applicata, la risoluzione consiste nel decidere di rimborsare un certo numero di azioni, che sarà inferiore al numero massimo di azioni richiamabili che possono essere rimborsate applicando la formula convenuta e che può essere pari a zero;

- iv) la seconda risoluzione prevede una procedura per il rimborso delle azioni richiamabili che non sono state rimborsate a norma del paragrafo 3, lettera e) o f), al termine del periodo CRR4;
- v) nonostante eventuali disposizioni del regolamento interno del Consiglio dei governatori e fatti salvi i poteri del Consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo, la questione relativa al rimborso delle azioni richiamabili verrà inclusa come punto all'ordine del giorno dell'assemblea annuale del 2015 del Consiglio dei governatori, la relazione verrà presentata per esame e le risoluzioni per approvazione da parte del Consiglio dei governatori.
- e) All'assemblea annuale del 2015, il Consiglio dei governatori decide sulla prima risoluzione a maggioranza dei membri votanti aventi diritto di voto a condizione che se tale prima risoluzione non viene approvata da tale maggioranza, il numero di azioni richiamabili da rimborsare, eventualmente esistenti, sarà il numero massimo di azioni che possono essere rimborsate applicando la formula convenuta, fatte salve in ogni caso le disposizioni del paragrafo 3, lettera f), che segue.
- f) Se la posizione finanziaria effettiva della Banca e le condizioni economiche prevalenti in quel momento al termine del periodo CRR4 sono materialmente diverse da quelle attese sulla base delle proiezioni precedentemente trasmesse al consiglio di amministrazione nel 2015 da parte della dirigenza della Banca, viene immediatamente presentata una nuova risoluzione al Consiglio dei governatori, seguendo una procedura analoga, per approvazione con la stessa maggioranza alla o prima dell'assemblea annuale del 2016.
- g) Quando la decisione di rimborsare un numero specifico di azioni richiamabili diviene operativa a norma del paragrafo 3, lettera e) o f) supra, tutti i membri che hanno sottoscritto azioni richiamabili autorizzate dalla presente risoluzione consegnano alla Banca una parte o la totalità delle loro azioni per il pro rata delle rispettive partecipazioni e tali azioni richiamabili rimborsate vengono automaticamente annullate a decorrere dalla data del rimborso, mentre il capitale autorizzato della Banca viene ridotto in misura corrispondente senza che si renda necessaria un'ulteriore risoluzione del Consiglio dei governatori.
- h) All'assemblea annuale del 2015, il Consiglio dei governatori decide in merito alla seconda risoluzione a maggioranza dei votanti aventi diritto di voto.

4. Efficacia e altre disposizioni

- a) Ai fini della presente risoluzione, la data di entrata in vigore è quella del 30 aprile 2011 o una data precedente o successiva, ma non posteriore al 31 dicembre 2011, stabilita dal consiglio di amministrazione, alla quale sono stati depositati dei documenti soddisfacenti per la Banca, ai sensi del paragrafo 2, lettera b), della presente risoluzione, che prevedono sottoscrizioni di un importo aggregato di almeno 450 000 ⁽¹⁾ azioni richiamabili.
- b) Fatte salve le disposizioni della presente risoluzione, le disposizioni dell'accordo si applicano mutatis mutandis alle azioni richiamabili autorizzate dalla presente risoluzione, e alle sottoscrizioni effettuate a norma di essa, come se tali azioni facessero parte dello stock di capitale iniziale della Banca e tali sottoscrizioni e pagamenti fossero sottoscrizioni iniziali e pagamenti per tale stock.

(Adottata il 14 maggio 2010)

⁽¹⁾ Pari al 50 % del numero di azioni richiamabili recentemente autorizzate.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1220/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 867/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 103, paragrafo 2, terzo comma, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Sulla base dell'esperienza acquisita riguardo all'attuazione dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, è necessario apportare alcune modifiche al regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Per garantire una migliore applicazione dell'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e per assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione nei casi in cui organizzazioni di produttori sono beneficiarie di misure di sviluppo rurale nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽³⁾, è opportuno prevedere che il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo sia rifiutato, sospeso o revocato immediatamente qualora queste ultime siano state oggetto di sanzioni nel quadro di detti regolamenti.
- (3) Con riguardo al monitoraggio e alla gestione amministrativa del mercato, è utile concentrarsi su temi correlati alle attività previste nei programmi di attività delle orga-

nizzazioni di operatori, mentre in relazione al miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva e di olive da tavola è opportuno, a fini di efficacia, prevedere nuovi tipi di assistenza tecnica.

- (4) Per garantire una maggiore coerenza delle attività ammissibili al finanziamento dell'Unione, è auspicabile, per quanto concerne la lotta contro la mosca dell'olivo, limitare il finanziamento alle sole attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto III, del regolamento (CE) n. 867/2008.
- (5) Alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno aumentare la percentuale minima del finanziamento dell'Unione destinata al settore del miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura, al fine di rispecchiare la notevole evoluzione verificatasi in detto settore. Inoltre, per sfruttare al meglio le risorse destinate a programmi di attività, occorre ridurre percentualmente la quota delle spese generali destinata alla loro attuazione.
- (6) È necessario semplificare le procedure amministrative nei casi in cui la modifica di un programma riguarda la sostituzione di un'attività con un'altra e il bilancio previsto per ciascuna di queste attività è inferiore a 10 000 EUR, a condizione che non sia cambiato l'obiettivo iniziale del programma.
- (7) Per agevolare l'esecuzione dei programmi, è auspicabile rendere più flessibili le condizioni per lo svincolo delle cauzioni collegate agli anticipi, a condizione che le spese ammissibili siano effettivamente realizzate e verificate.
- (8) È opportuno stabilire una nuova scadenza per la comunicazione, da parte degli Stati membri interessati, delle misure adottate a livello nazionale per l'attuazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 237 del 4.9.2008, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 867/2008.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 867/2008 è così modificato:

1) all'articolo 3, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera c):

«c) è stata oggetto di sanzioni per un'infrazione al sistema di finanziamento delle attività delle organizzazioni di operatori previsto all'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007 o per un'infrazione nell'ambito dell'applicazione di una misura di sviluppo rurale prevista dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (*).

(*) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.»

2) l'articolo 5, paragrafo 1, è così modificato:

a) il testo della lettera a), punto ii), è sostituito dal seguente:

«ii) elaborazione di studi su temi correlati alle altre attività previste dal programma dell'organizzazione di operatori di cui trattasi;»

b) il testo della lettera c) è così modificato:

i) il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione, in conformità alle specifiche tecniche stabilite dall'autorità nazionale competente;»

ii) il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione di olio di oliva e di olive da tavola nonché miglioramento delle condizioni di imbottigliamento dell'olio d'oliva;»

iii) il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv) assistenza tecnica alla produzione, all'industria di trasformazione oleicola, alle imprese di produzione di olive da tavola, ai frantoi e al condizionamento, su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti;»

iv) il punto vi) è sostituito dal seguente:

«vi) formazione di assaggiatori per il controllo organolettico dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola;»

3) all'articolo 6, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«In ciascuno Stato membro, una percentuale minima del 30 % del finanziamento dell'Unione disponibile a norma dell'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007 è destinata al settore di attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente regolamento e una percentuale minima del 12 % di detto finanziamento è destinata al settore di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera d).»;

4) all'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera g):

«g) misure e attività collegate alla lotta contro la mosca dell'olivo, ad eccezione delle attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto iii).»;

5) all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, il testo della lettera d), è sostituito dal seguente:

«d) piano delle spese, ripartite secondo le attività e i settori di attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e suddivise in periodi di 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione del programma di attività, distinguendo tra spese generali, che non possono superare il 5 % del totale, e le altre principali voci di spesa;»

6) all'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. in deroga ai paragrafi 2 e 4, quando una modifica di un programma di attività concerne la sostituzione di un'attività con un'altra appartenente allo stesso settore e il bilancio previsto per ciascuna di queste attività è inferiore a 10 000 EUR, l'organizzazione di operatori deve notificare la modifica all'autorità competente due mesi prima di iniziare la realizzazione della nuova attività. Se l'autorità competente non formula obiezioni entro un termine di un mese a decorrere dalla data di notifica, la modifica è considerata accolta. Alla notifica devono essere allegati documenti giustificativi che precisano il motivo, la natura e le conseguenze della modifica proposta e dimostrano che la modifica in questione non altera l'obiettivo iniziale di detto programma.»;

7) all'articolo 11, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Entro una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro la fine di ogni anno di esecuzione del programma di attività, le organizzazioni di operatori interessate possono presentare una domanda di svincolo della cauzione di cui al paragrafo 4, per un importo non superiore alla totalità delle spese della prima rata effettivamente sostenute e verificate dallo Stato membro. Quest'ultimo determina e controlla i documenti giustificativi a corredo di tale domanda e svincola le cauzioni corrispondenti alle spese di cui trattasi entro il secondo mese successivo a quello in cui è presentata la domanda.»;

8) all'articolo 18, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«1. Entro il 31 gennaio che segue ciascun periodo di tre anni iniziato il 1° aprile, in conformità dell'articolo 8, gli Stati membri produttori di olio di oliva comunicano alla Commissione i provvedimenti nazionali adottati in attuazione del presente regolamento, in particolare quelli relativi:».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1221/2011 DELLA COMMISSIONE**del 25 novembre 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	62,0
	MA	42,5
	MK	57,4
	TN	143,2
	TR	85,0
	ZZ	78,0
0707 00 05	EG	188,1
	TR	98,5
	ZZ	143,3
0709 90 70	MA	40,1
	TR	151,0
	ZZ	95,6
0805 20 10	MA	74,2
	ZZ	74,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	38,9
	IL	76,6
	JM	134,1
	TR	83,9
	ZZ	83,4
0805 50 10	TR	58,4
	ZA	49,5
	ZZ	54,0
0808 10 80	CA	135,1
	CL	90,0
	CN	86,4
	MK	36,4
	NZ	41,5
	US	119,5
	ZA	107,9
	ZZ	88,1
0808 20 50	CN	69,0
	TR	137,2
	ZZ	103,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 25 ottobre 2011

sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione II – Consiglio
(2011/755/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009 ⁽¹⁾,
- visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2009 [SEC(2010)963 – C7-0213/2010] ⁽²⁾,
- vista la relazione annuale del Consiglio sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2009, presentata all'autorità competente per il discharge,
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2009, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽³⁾,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ⁽⁴⁾,
- viste la sua decisione del 10 maggio 2011 ⁽⁵⁾ che rinvia la decisione sul discharge per l'esercizio 2009 e la risoluzione allegata,
- visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
- vista la decisione n. 190/2003 del segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune relativa al rimborso delle spese di viaggio dei delegati dei membri del Consiglio ⁽⁷⁾,
- visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽⁸⁾,
- visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
- vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0328/2011),

⁽¹⁾ GU L 69 del 13.3.2009.

⁽²⁾ GU C 308 del 12.11.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 303 del 9.11.2010, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 308 del 12.11.2010, pag. 129.

⁽⁵⁾ GU L 250 del 27.9.2011, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁷⁾ Decisione emanante dal regolamento del Consiglio del 22 luglio 2002 (GU L 230 del 28.8.2002, pag. 7).

⁽⁸⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

1. rifiuta il discarico al segretario generale del Consiglio per l'esecuzione del bilancio del Consiglio per l'esercizio 2009;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Jerzy BUZEK

Il segretario generale

Klaus WELLE

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 25 ottobre 2011****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione II – Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009 ⁽¹⁾,
- visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2009 [SEC(2010)963 – C7-0213/2010] ⁽²⁾,
- vista la relazione annuale del Consiglio sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2009, presentata all'autorità competente per il discarico,
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2009, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽³⁾,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ⁽⁴⁾,
- viste la sua decisione del 10 maggio 2011 ⁽⁵⁾ che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2009 e la risoluzione allegata,
- visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾ (Regolamento finanziario), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
- vista la decisione n. 190/2003 del segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune relativa al rimborso delle spese di viaggio dei delegati dei membri del Consiglio ⁽⁷⁾,
- visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽⁸⁾,
- visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
- vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0328/2011),

⁽¹⁾ GU L 69 del 13.3.2009.⁽²⁾ GU C 308 del 12.11.2010, pag. 1.⁽³⁾ GU C 303 del 9.11.2010, pag. 1.⁽⁴⁾ GU C 308 del 12.11.2010, pag. 129.⁽⁵⁾ GU L 250 del 27.9.2011, pag. 23.⁽⁶⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.⁽⁷⁾ Decisione emanante dal regolamento del Consiglio del 22 luglio 2002 (GU L 230 del 28.8.2002, pag. 7).⁽⁸⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

- A. considerando che «i cittadini hanno il diritto di sapere come le loro tasse sono state spese e come il potere affidato agli organi politici è gestito» ⁽¹⁾,
- B. considerando che l'amministrazione del Consiglio dovrebbe essere soggetta a responsabilità democratica nei confronti dei cittadini dell'Unione per quanto riguarda l'esecuzione dei fondi dell'Unione,
- C. considerando inoltre l'importanza di rafforzare la trasparenza nell'attuazione della legislazione dell'Unione e del diritto dei cittadini europei di essere meglio informati anche a questo proposito e che pertanto il Parlamento saluta con favore l'accordo raggiunto con il Consiglio in materia di tavole di concordanza,
- D. considerando che il Parlamento è l'unico organo eletto direttamente tra le istituzioni dell'Unione ed è competente per la concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea,

Questioni in sospeso

- 1. si rammarica delle difficoltà incontrate nelle procedure di discarico per gli esercizi 2007-2009 e ribadisce inoltre la posizione espressa nelle precedenti risoluzioni sul discarico relative a tali esercizi;
- 2. dichiara di aver ricevuto, in data 28 febbraio 2011, una lettera del segretario generale del Consiglio contenente una serie di documenti relativi alla procedura di discarico per l'esercizio 2009 (stati finanziari definitivi del 2009, inclusi i conti, la relazione sull'attività finanziaria e la sintesi delle revisioni contabili interne 2009), che accoglie con favore come un passo costruttivo verso la garanzia della responsabilità democratica per quanto concerne il bilancio amministrativo del Consiglio;
- 3. si compiace che il Consiglio abbia presentato al Parlamento i documenti summenzionati e che la presidenza del Consiglio abbia partecipato alla discussione in Aula sul discarico 2009; ricorda, tuttavia, che la decisione sulla concessione del discarico è stata rinviata in quanto il Parlamento non aveva ricevuto alcuna risposta in merito a una serie di questioni in sospeso concernenti il discarico al Consiglio per l'esercizio 2009, che erano state sollevate in una fase precedente, e precisamente:
 - a) l'amministrazione del Consiglio non ha accettato alcun invito a incontrare la commissione parlamentare responsabile della procedura di discarico per discutere le questioni riguardanti l'esecuzione del bilancio 2009 del Consiglio e, di conseguenza, il Parlamento è ancora in attesa di ricevere la conferma della disponibilità del segretario generale del Consiglio a partecipare personalmente a una riunione della commissione responsabile della procedura di discarico e a rispondere alle domande dei membri della commissione;
 - b) il Parlamento non ha ricevuto dall'amministrazione del Consiglio le informazioni e i documenti richiesti nella risoluzione del 10 maggio 2011;

Il diritto del Parlamento di concedere il discarico

- 4. prende atto della lettera del 2 giugno 2011, inviata dalla presidenza del Consiglio al presidente del Parlamento europeo, in cui il Consiglio ritiene «che il discarico sia stato concesso a tutti i conti dell'Unione per il 2009, compresi i propri, conformemente al diritto dell'Unione europea mediante il voto del Parlamento del 10 maggio 2011, a norma dell'articolo 319 TFUE»;
- 5. sottolinea il diritto del Parlamento di concedere il discarico, a norma del combinato disposto degli articoli 316, 317 e 319 TFUE, che dovrebbero essere interpretati alla luce del loro contesto e del loro scopo, che è quello di sottoporre l'esecuzione dell'intero bilancio dell'Unione europea al controllo parlamentare senza eccezioni, e di concedere il discarico autonomamente non solo per quanto riguarda la sezione del bilancio eseguita dalla Commissione, ma anche le sezioni del bilancio eseguite dalle altre istituzioni, come indicato all'articolo 1 del regolamento finanziario;

⁽¹⁾ Iniziativa europea per la trasparenza.

6. ritiene che ai sensi dell'articolo 319 TFUE e dell'articolo 50 del regolamento finanziario le altre istituzioni siano tenute ad osservare le stesse norme applicate dalla Commissione nell'esecuzione del proprio bilancio; ritiene pertanto che la responsabilità per l'esecuzione dei singoli bilanci ricada su ogni singola istituzione e non sulla sola Commissione;
7. sottolinea che, a prescindere da eventuali interpretazioni giuridiche differenti della chiusura autonoma dei conti, il Parlamento ritiene che a tutti gli effetti la valutazione politica della gestione finanziaria dell'istituzione nel corso dell'esercizio in questione dovrebbe essere completata mantenendo l'attuale equilibrio istituzionale, in cui al Parlamento compete garantire la responsabilità democratica nei confronti dei cittadini dell'Unione;
8. ritiene che la summenzionata motivazione giuridica come pure la prassi consolidata di adottare singole decisioni sul discharge relativamente a ciascuna istituzione e a ciascun organo dell'Unione, sostengano questa interpretazione; osserva inoltre che le decisioni sul discharge devono essere adottate separatamente per ragioni operative onde evitare l'interruzione e la discontinuità dell'azione dell'Unione;
9. ritiene che, secondo l'interpretazione corretta dell'articolo 147 del regolamento finanziario e dell'articolo 265 TFUE, ove non siano adottate le misure d'intervento necessarie alla luce delle osservazioni allegate alla decisione di discharge del Parlamento, il Parlamento stesso abbia la facoltà di avviare un'azione per tale omissione;

La diversità del ruolo del Parlamento e del Consiglio nella procedura di discharge

10. osserva che, secondo la dichiarazione resa dalla presidenza del Consiglio in occasione della riunione della commissione per il controllo dei bilanci del 21 giugno 2011, il «memorandum d'intesa» adottato dal Coreper il 2 marzo 2011 è inteso a costituire la base delle relazioni tra il Parlamento e il Consiglio per quanto concerne il discharge dei rispettivi bilanci; rileva inoltre che questo memorandum esige una piena reciprocità tra il Parlamento e il Consiglio per quanto riguarda la presentazione di documenti, le risposte alle domande e l'organizzazione ogni anno di una riunione bilaterale tra rappresentanti del Consiglio e la commissione parlamentare responsabile della procedura di discharge, con la partecipazione dei Segretari generali delle due istituzioni;
11. rispetta pienamente il ruolo del Consiglio quale autorità di raccomandazione nel quadro della procedura di discharge annuale, previsto dall'articolo 319 TFUE; sarebbe tuttavia in disaccordo con il Consiglio qualora quest'ultimo ritenesse di trovarsi nella stessa posizione del Parlamento per quanto concerne la concessione del discharge;
12. ribadisce che è necessario mantenere una distinzione riguardo ai diversi ruoli del Parlamento e del Consiglio nella procedura di discharge e che l'amministrazione del Consiglio (vale a dire il suo segretariato generale), come pure le amministrazioni delle altre istituzioni dell'Unione, inclusa l'amministrazione del Parlamento stesso, dovrebbero essere soggette al controllo della Corte dei conti ed essere pienamente responsabili di fronte ai cittadini dell'Unione per l'esecuzione dei rispettivi bilanci, mediante la procedura di discharge prevista dal TFUE;
13. osserva che la Corte dei conti effettua i suoi controlli sulle altre istituzioni separatamente dai controlli sulla Commissione e sottolinea che l'anello finale della catena di responsabilità dovrebbe essere il controllo democratico attraverso il discharge concesso dal Parlamento;
14. ricorda alla Corte dei conti la proposta del Parlamento di eseguire una valutazione approfondita dei sistemi di supervisione e controllo presso il Consiglio, analogamente alla valutazione effettuata presso la Corte di giustizia, il Mediatore europeo e il Garante europeo della protezione dei dati, nel quadro dell'elaborazione della relazione annuale della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2010;

Elementi principali del discarico al Consiglio

15. ricorda che le spese del Consiglio devono essere soggette alla stessa verifica cui sono sottoposte le spese delle altre istituzioni e che gli elementi fondamentali di tale verifica dovrebbero essere:
- a) l'organizzazione di una riunione formale tra rappresentanti del Consiglio e la commissione parlamentare responsabile della procedura di discarico, possibilmente «a porte chiuse», per rispondere alle domande poste dai membri della commissione; alla riunione dovrebbero partecipare il segretario generale del Consiglio, l'ufficio di presidenza della commissione responsabile della procedura di discarico, il relatore e i deputati che rappresentano i gruppi politici (coordinatori e/o relatori ombra);
 - b) come indicato nella risoluzione del 16 giugno 2010 ⁽¹⁾ sul discarico al Consiglio per l'esercizio 2008, il discarico dovrebbe essere basato sui seguenti documenti scritti presentati da tutte le istituzioni:
 - i conti dell'esercizio precedente relativi all'esecuzione del bilancio,
 - un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo,
 - la relazione annuale di attività concernente la gestione di bilancio e finanziaria,
 - la relazione annuale del revisore interno.
-

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.2010, pag. 22.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 25 ottobre 2011****sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2009**

(2011/756/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2009,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2009, corredata delle risposte dell'Accademia ⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 (05892/2011 — C7-0052/2011),
- viste la sua decisione del 10 maggio 2011 ⁽²⁾ che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2009, e le risposte del direttore dell'Accademia europea di polizia,
- visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽³⁾, in particolare l'articolo 185,
- vista la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 94,
- vista la decisione C(2011) 4680 della Commissione, del 30 giugno 2011, che concede l'autorizzazione alla deroga richiesta dall'Accademia europea di polizia al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,
- vista la relazione dell'Accademia europea di polizia, del 12 luglio 2010, sul rimborso delle spese private (10/0257/KA),
- visto l'audit esterno commissionato dall'Accademia europea di polizia (Rif. contratto n. CEPOL/2010/001) sul rimborso delle spese private,
- vista la relazione finale sulla valutazione esterna quinquennale concernente l'Accademia europea di polizia (Rif. contratto n. CEPOL/CT/2010/002),
- vista la relazione annuale di attività per il 2009 elaborata dalla direzione generale «Giustizia, libertà e sicurezza»,
- vista la quarta relazione dell'Accademia europea di polizia sui progressi compiuti nell'attuazione del piano di azione pluriennale (PAP) per il 2010-2014,
- vista la relazione della Corte dei conti sull'attuazione del PAP dell'Accademia europea di polizia per il 2010-2014,

⁽¹⁾ GU C 338 del 14.12.2010, pag. 137.⁽²⁾ GU L 250 del 27.9.2011, pag. 260.⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 63.⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

- vista la nota del Servizio di audit interno (IAS) del 4 luglio 2011 [Rif. Ares (2011)722479] sulla terza relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del PAP dell'Accademia europea di polizia per il 2010-2014,
 - visti la relazione dell'Accademia europea di polizia sull'attuazione della risoluzione del Parlamento europeo dal titolo «Discarico 2009: Accademia europea di polizia», e i rispettivi allegati,
 - visti la relazione dell'Accademia europea di polizia sull'applicazione del manuale sulle procedure di appalto nel periodo 1° luglio 2010 - 1° luglio 2011, e i rispettivi allegati,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0330/2011),
1. concede il discarico al direttore dell'Accademia europea di polizia per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia per l'esercizio 2009;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Accademia europea di polizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Jerzy BUZEK

Il segretario generale
Klaus WELLE

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 25 ottobre 2011****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul scarico per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2009**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2009,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2009, corredata delle risposte dell'Accademia ⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 (05892/2011 — C7-0052/2011),
- viste la sua decisione del 10 maggio 2011 ⁽²⁾ che rinvia la decisione sul scarico per l'esercizio 2009, e le risposte del direttore dell'Accademia europea di polizia,
- visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽³⁾, in particolare l'articolo 185,
- vista la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 94,
- vista la decisione C(2011)4680 della Commissione, del 30 giugno 2011, che concede l'autorizzazione alla deroga richiesta dall'Accademia europea di polizia al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,
- vista la relazione dell'Accademia europea di polizia, del 12 luglio 2010, sul rimborso delle spese private (10/0257/KA),
- visto l'audit esterno commissionato dall'Accademia europea di polizia (Rif. contratto n. CEPOL/2010/001) sul rimborso delle spese private,

⁽¹⁾ GU C 338 del 14.12.2010, pag. 137.⁽²⁾ GU L 250 del 27.9.2011, pag. 260.⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 63.⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

- vista la relazione finale sulla valutazione esterna quinquennale concernente l'Accademia europea di polizia (Rif. contratto n. CEPOL/CT/2010/002),
 - vista la relazione annuale di attività per il 2009 elaborata dalla direzione generale «Giustizia, libertà e sicurezza»,
 - vista la quarta relazione dell'Accademia europea di polizia sui progressi compiuti nell'attuazione del piano di azione pluriennale (PAP) per il 2010-2014,
 - vista la relazione della Corte dei conti sull'attuazione del PAP dell'Accademia europea di polizia per il 2010-2014,
 - vista la nota del Servizio di audit interno (IAS) del 4 luglio 2011 [Rif. Ares (2011)722479] sulla terza relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del PAP dell'Accademia europea di polizia per il 2010-2014,
 - visti la relazione dell'Accademia europea di polizia sull'attuazione della risoluzione del Parlamento europeo dal titolo «Discarico 2009: Accademia europea di polizia», e i rispettivi allegati,
 - visti la relazione dell'Accademia europea di polizia sull'applicazione del manuale sulle procedure di appalto nel periodo 1° luglio 2010 - 1° luglio 2011, e i rispettivi allegati,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0330/2011),
- A. considerando che l'Accademia europea di polizia è stata istituita nel 2001 e che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è stata trasformata in organismo comunitario ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, per cui ad essa si applicano le disposizioni del regolamento finanziario relativo alle agenzie,
- B. considerando che, nelle sue relazioni sui conti annuali dell'Accademia relativi agli esercizi 2006 e 2007, la Corte dei conti ha espresso un giudizio con riserva sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui erano basati tali conti in ragione del fatto che le procedure di aggiudicazione degli appalti non erano conformi alle disposizioni del regolamento finanziario,
- C. considerando che, nella sua relazione sui conti annuali dell'Accademia relativi all'esercizio 2008, la Corte dei conti ha aggiunto un paragrafo d'enfasi al suo giudizio sull'affidabilità dei conti, senza tuttavia formulare riserve al riguardo, mentre ha espresso un giudizio con riserva sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui erano basati i conti,
- D. considerando che, con decisione del 7 ottobre 2010 ⁽¹⁾, il Parlamento ha rifiutato il discarico al direttore dell'Accademia europea di polizia per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia per l'esercizio 2008,
- E. considerando che, anche nella sua relazione sui conti annuali dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2009, la Corte dei conti ha espresso un giudizio con riserva sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati tali conti,
- F. considerando che, in suddetta decisione del 10 maggio 2011, il Parlamento ha deciso di rinviare la propria decisione sulla concessione del discarico al direttore dell'Accademia europea di polizia per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia per l'esercizio 2009,

⁽¹⁾ GU L 320 del 7.12.2010, pag. 11.

- G. considerando che, nella sua relazione sul PAP dell'Accademia per il 2010-2014, la Corte dei conti ha affermato che l'Accademia sta compiendo progressi in riferimento agli obiettivi intermedi del PAP,
- H. considerando che, nella sua nota del 4 luglio 2011 al direttore dell'Accademia, l'IAS ha affermato che la descrizione fornita nella relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del PAP dell'Accademia, pur essendo alquanto generica, offre una chiara panoramica dello stato dei differenti obiettivi intermedi e che dovrebbe pertanto fungere da base soddisfacente per informare le varie parti interessate,
- I. considerando che, con la decisione C(2011)4680 del 30 giugno 2011, la Commissione ha concesso all'Accademia una deroga alle disposizioni di cui all'articolo 74 *ter* del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

Valutazione generale

1. prende atto delle misure adottate dalla nuova gestione e direzione dell'Accademia per far fronte alle sue carenze in risposta alla richiesta del Parlamento di prendere provvedimenti dopo le gravi irregolarità nell'esecuzione del bilancio per il 2009; accoglie con favore, in particolare, i seguenti provvedimenti, tempestivamente adottati per rispondere alle richieste del Parlamento:
 - a) la revisione del regolamento finanziario dell'Accademia con l'introduzione di una deroga concernente l'esclusione delle gare di appalto per la selezione di esperti nel campo della formazione al fine di ricorrere agli esperti degli istituti nazionali di addestramento di polizia e, conseguentemente, garantire l'efficienza in termini di costi e l'inserimento di detti istituti nella rete dell'Accademia;
 - b) la garanzia fornita dalla Corte dei conti e dall'IAS che il PAP dell'Accademia per il 2010-2014 offre una panoramica dello stato dei differenti obiettivi intermedi e che l'Accademia procede nel rispetto degli obiettivi prefissati;
 - c) una relazione sull'applicazione operata dall'Accademia del manuale sulle procedure di appalto nel periodo 1° luglio 2010 - 1° luglio 2011;
 - d) la decisione del Consiglio di amministrazione dell'Accademia di concedere diritti di voto alla Commissione;
2. rimane in attesa che la Commissione presenti nel 2012 il nuovo quadro giuridico dell'Accademia ad integrazione dei predetti diritti di voto nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
3. sottolinea che nelle prossime procedure di scarico l'autorità di scarico continuerà a vigilare strettamente sul livello di attuazione dei provvedimenti adottati;
4. nota che la relazione finale relativa alla valutazione esterna quinquennale sull'Accademia ha concluso che è opportuno che l'Accademia trasferisca la sua sede; invita pertanto la Corte dei conti a preparare nel corso del 2012 una relazione speciale che illustri i costi e benefici in termini finanziari e operativi di una fusione di competenze fra l'Accademia ed Europol;

Azioni specifiche adottate dall'Accademia per far fronte alle sue carenze

Procedure di aggiudicazione degli appalti

5. riconosce che l'Accademia ha infine elaborato e attuato il manuale sulle procedure di appalto ad uso interno, come richiesto dal Parlamento nelle decisioni sul scarico per l'Accademia per il 2008 e il 2009; rileva che il manuale è stato adottato dall'Accademia l'8 giugno 2010 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2010; nota anche che è stato nominato un coordinatore per gli appalti pubblici;

6. accoglie con favore la prima relazione dell'Accademia sull'applicazione del manuale sulle procedure di appalto nel periodo 1° luglio 2010 - 1° luglio 2011; attende comunque che la Corte dei conti compia un'analisi valutativa dell'applicazione del manuale da parte dell'Accademia;
7. a seguito di un controllo della relazione statistica dell'Accademia per il periodo 1° luglio 2010 - 1° luglio 2011, esprime soddisfazione per il fatto che il documento informa pienamente il Parlamento in merito alle procedure di appalto; riconosce, sulla base di detta relazione e della relazione sull'applicazione del manuale sulle procedure di appalto, che l'Accademia ha costantemente monitorato e controllato le procedure seguite;

Norme che disciplinano le spese per l'organizzazione di corsi

8. riconosce che il 28 aprile 2011 l'Accademia ha presentato alla Commissione una domanda di modifica del suo regolamento finanziario che consta nell'introduzione dell'articolo 74 *quater*, che prevede una deroga al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 concernente l'esclusione delle gare di appalto per la selezione di esperti nel campo della formazione al fine di ricorrere agli esperti degli istituti nazionali di addestramento di polizia;
9. accoglie con favore la successiva decisione della Commissione del 30 giugno 2011 [C(2011)4680] di autorizzare suddetta deroga;
10. è del parere che l'Accademia debba assicurare un accesso diretto al suo bilancio dettagliato, che dovrebbe includere un elenco dei contratti e delle decisioni sugli appalti pubblici da essa adottate; ritiene che l'elenco vada pubblicato sul sito Internet dell'Accademia, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, evitando di rendere di pubblico dominio i particolari di quei contratti la cui divulgazione potrebbe creare rischi di sicurezza;

Riporto di stanziamenti

11. osserva che l'Accademia ha creato un registro dei rischi organizzativi quale parte della gestione di bilancio in corso per ridurre il rischio di sottoutilizzo degli stanziamenti; ricorda, tuttavia, all'Accademia quanto sia importante programmare e monitorare l'esecuzione del bilancio per minimizzare il riporto degli stanziamenti; invita altresì la Corte dei conti e l'IAS a fornire garanzie al Parlamento sui reali progressi compiuti dall'Accademia in questo ambito e a indicare che tutti gli strumenti di programmazione e monitoraggio sono pienamente operativi;

Errori nella contabilità

12. osserva che, nonostante i considerevoli ritardi e gli errori nei conti provvisori per il 2009, l'Accademia ha assicurato al Parlamento di aver aumentato la disciplina finanziaria e il controllo interno dal 2010; attende con impazienza la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Accademia per il 2010, per stabilire se la garanzia fornita dall'Accademia sia ben fondata;
13. accoglie con favore la decisione adottata nel marzo 2011 dal consiglio di amministrazione dell'Accademia di sostituire le precedenti norme di controllo interno (ICS) con le 16 norme ICS recentemente adottate dalla Commissione;
14. è del parere che le 16 nuove ICS saranno di maggiore ausilio al direttore dell'Accademia, non solo nella messa in atto dei controlli ma anche nel monitoraggio del loro funzionamento previsto;
15. invita pertanto l'Accademia ad aggiornare periodicamente il Parlamento in merito al grado di attuazione delle 16 ICS;

Gestione delle risorse umane

16. rileva che l'Accademia ha risolto un contratto che la Corte dei conti aveva ritenuto «illegittimo»; osserva che gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal 15 settembre 2011 e che l'avviso di posto vacante è già stato pubblicato; invita l'Accademia a tenere informata l'autorità di scarico sui successivi sviluppi nel caso specifico in questione;
17. riconosce che l'Accademia ha ritenuto sufficiente il livello di attuazione della sua guida alle assunzioni, che allinea le procedure allo statuto dei funzionari dell'Unione europea ⁽¹⁾; invita anche la Corte dei conti a fornire garanzie al Parlamento in merito al livello di attuazione della guida;

Stanzamenti utilizzati per finanziare spese private

18. constata che, a seguito di un audit esterno su un controllo ex post, l'attuale direttore ha emesso un ordine di riscossione in virtù del quale l'ex direttore deve restituire l'importo di 2 014,94 EUR di cui, a oggi, sono stati recuperati solo 43,45 EUR; esprime delusione per la modestia dell'importo recuperato in rapporto alla perdita subita dall'Accademia durante l'amministrazione dell'ex direttore; osserva che l'ultimo avviso di pagamento è stato emesso nel 2011 e che il passo successivo prevede di proporre ricorso dinanzi a un tribunale inglese per accertare la legalità del debito, risalente al 2007, e che, in caso di sentenza favorevole, il servizio di riscossione cercherà di recuperare il resto del debito insoluto; invita l'attuale direttore a tenere aggiornata l'autorità di scarico sugli sviluppi del caso;

Piano di attività pluriennale (PAP) dell'Accademia 2010-2014

19. osserva che la maggiore trasparenza fornita dall'attuale direttore e dal suo gruppo di gestione ha condotto a una migliore comprensione delle sfide che l'Accademia sta affrontando e ha innescato i necessari cambiamenti; a tal proposito accoglie con favore la politica dell'Accademia di:
 - pubblicare una newsletter mensile e relazioni periodiche sui progressi compiuti nelle sue attività, destinate al consiglio di amministrazione per munirlo di un'analisi più chiara dello stato di avanzamento delle attività dell'Accademia,
 - aggiornare periodicamente la relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del PAP,
 - fornire al Parlamento le relazioni annuali del IAS interno conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario;
20. plaude alla pubblicazione da parte della Corte dei conti di una relazione sull'attuazione del PAP dell'Accademia per il 2010-2014, in risposta alla richiesta del Parlamento; osserva che in detta relazione la Corte dei conti afferma che l'attuazione del PAP da parte dell'Accademia procede secondo gli obiettivi intermedi; si compiace a tal proposito che l'Accademia abbia dimostrato di aver interamente completato il PAP 1 (governance), il PAP 4 (convalida del sistema finanziario), il PAP 5 (ambiente finanziario), il PAP 6 (trasparenza sul consiglio di amministrazione), il PAP 8 (programma strategico) e il PAP 9 (piano pluriennale di assunzione); informa che il PAP 12 (controllo sugli appalti) e i restanti obiettivi del PAP sono in fase di conseguimento e rispettano i termini previsti;
21. chiede all'Accademia di consultare regolarmente il Parlamento e di continuare ad aggiornarlo con la relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del PAP;
22. accoglie altresì con favore la nota dell'IAS sulla terza relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del PAP dell'Accademia; rileva in particolare che nella nota l'IAS dichiara di considerare che l'Accademia risponda in modo adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni del Servizio e che la descrizione nella relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del PAP dell'Accademia, pur essendo ancora alquanto generica, offra una chiara panoramica dello stato dei differenti obiettivi intermedi e dovrebbe pertanto fungere da base soddisfacente per informare le varie parti interessate, compresa la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento;

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

Deficit strutturali

23. sottolinea che i costi di gestione dell'Accademia sono elevati rispetto alle sue attività; accoglie pertanto con favore gli sforzi profusi dall'Accademia per ridurre la spesa gestionale in occasione della 25^a riunione del consiglio di amministrazione del giugno 2011, quando è stato stabilito che tutte le commissioni del consiglio di amministrazione saranno abolite entro il 2012 e che tutti i suoi gruppi di lavoro saranno sottoposti a un'analisi rigorosa;
24. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di scarico, alla sua risoluzione del 10 maggio 2011 ⁽¹⁾ sull'efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ GU L 250 del 27.9.2011, pag. 269.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 25 ottobre 2011****sulla chiusura dei conti dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2009**

(2011/757/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2009,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2009, corredata delle risposte dell'Accademia ⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 (05892/2011 — C7-0052/2011),
- viste la sua decisione del 10 maggio 2011 ⁽²⁾ che rinvia la decisione sul discharge per l'esercizio 2009, e le risposte del direttore dell'Accademia europea di polizia,
- visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽³⁾, in particolare l'articolo 185,
- vista la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 94,
- vista la decisione C(2011)4680 della Commissione, del 30 giugno 2011, che concede l'autorizzazione alla deroga richiesta dall'Accademia europea di polizia al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,
- vista la relazione dell'Accademia europea di polizia, del 12 luglio 2010, sul rimborso delle spese private (10/0257/KA),
- visto l'audit esterno commissionato dall'Accademia europea di polizia (Rif. contratto n. CEPOL/2010/001) sul rimborso delle spese private,
- vista la relazione finale sulla valutazione esterna quinquennale concernente l'Accademia europea di polizia (Rif. contratto n. CEPOL/CT/2010/002),
- vista la relazione annuale di attività per il 2009 elaborata dalla direzione generale «Giustizia, libertà e sicurezza»,
- vista la quarta relazione dell'Accademia europea di polizia sui progressi compiuti nell'attuazione del piano di azione pluriennale (PAP) per il 2010-2014,
- vista la relazione della Corte dei conti sull'attuazione del PAP dell'Accademia europea di polizia per il 2010-2014,
- vista la nota del Servizio di audit interno (IAS) del 4 luglio 2011 [Rif. Ares (2011)722479] sulla terza relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del PAP dell'Accademia europea di polizia per il 2010-2014,

⁽¹⁾ GU C 338 del 14.12.2010, pag. 137.⁽²⁾ GU L 250 del 27.9.2011, pag. 260.⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 63.⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

- visti la relazione dell'Accademia europea di polizia sull'attuazione della risoluzione del Parlamento europeo dal titolo «Discarico 2009: Accademia europea di polizia», e i rispettivi allegati,
 - visti la relazione dell'Accademia europea di polizia sull'applicazione del manuale sulle procedure di appalto nel periodo 1° luglio 2010 - 1° luglio 2011, e i rispettivi allegati,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0330/2011),
1. approva la chiusura dei conti dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2009;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Accademia europea di polizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Jerzy BUZEK

Il segretario generale
Klaus WELLE

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 25 ottobre 2011****sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2009**

(2011/758/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2009,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2009, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 (05892/2011 — C7-0052/2011),
- viste la sua decisione del 10 maggio 2011 ⁽²⁾ che rinvia la decisione di discarico per l'esercizio 2009 e le risposte del direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali,
- visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽³⁾, in particolare l'articolo 185,
- visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali, in particolare l'articolo 68,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 94,
- vista la lettera del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia al presidente della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo in data 17 giugno 2011 (EMA/441533/2011),
- viste le risposte dell'Agenzia alla risoluzione del Parlamento del 10 maggio 2011 ⁽⁶⁾ che accompagna detta decisione sul discarico per l'esercizio 2009,
- viste le relazioni annuali di revisione contabile interna per il 2009, 2008 e 2007 del Servizio di audit interno della Commissione (IAS), concernenti l'Agenzia,

⁽¹⁾ GU C 338 del 14.12.2010, pag. 28.⁽²⁾ GU L 250 del 27.9.2011, pag. 173.⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.⁽⁶⁾ GU L 250 del 27.9.2011, pag. 174.

- vista la relazione finale di controllo sugli audit del 2009, 2008 e 2006 effettuati dall'IAS sull'Agenzia,
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0329/2011),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2009;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Jerzy BUZEK

Il segretario generale
Klaus WELLE

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 25 ottobre 2011****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2009**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2009,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2009, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 (05892/2011 — C7-0052/2011),
- viste la sua decisione del 10 maggio 2011 ⁽²⁾ che rinvia la decisione di discarico per l'esercizio 2009 e le risposte del direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali,
- visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽³⁾, in particolare l'articolo 185,
- visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali, in particolare l'articolo 68,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 94,
- vista la lettera del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia al presidente della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo in data 17 giugno 2011 (EMA/441533/2011),
- viste le risposte dell'Agenzia alla risoluzione del Parlamento del 10 maggio 2011 ⁽⁶⁾ che accompagna detta decisione sul discarico per l'esercizio 2009,
- viste le relazioni annuali di revisione contabile interna per il 2009, 2008 e 2007 del Servizio di audit interno della Commissione (IAS), concernenti l'Agenzia,
- vista la relazione finale di controllo sugli audit del 2009, 2008 e 2006 effettuati dall'IAS sull'Agenzia,

⁽¹⁾ GU C 338 del 14.12.2010, pag. 28.⁽²⁾ GU L 250 del 27.9.2011, pag. 173.⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.⁽⁶⁾ GU L 250 del 27.9.2011, pag. 174.

- visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
- vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0329/2011),
- A. considerando che, nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2009, la Corte dei conti ha espresso un giudizio con riserva sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti,
- B. considerando che, con la decisione sopraindicata del 10 maggio 2011, il Parlamento ha deciso di rinviare la decisione di concedere il discarico al direttore dell'Agenzia per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2009,
- C. considerando che il bilancio dell'Agenzia per il 2009 ammontava a 194 000 000 EUR, il che rappresenta un aumento del 6,28 % rispetto all'esercizio 2008,
- D. considerando che il bilancio dell'Agenzia è finanziato sia a titolo del bilancio annuale dell'Unione, che rappresentava il 18,52 % delle entrate complessive nel 2009 e, in misura maggiore, a titolo dei diritti pagati dalle industrie farmaceutiche per servizi che possono estendersi su più di un esercizio e che il contributo generale dell'Unione è diminuito di conseguenza del 9,2 % tra il 2008 e il 2009,
- E. considerando che l'autorità di discarico ha ricevuto risposte da parte dell'Agenzia a seguito della suddetta risoluzione del Parlamento del 10 maggio 2011,
- F. considerando che, nelle sue risposte al Parlamento, l'Agenzia ha aggiornato l'autorità di discarico sul livello di attuazione delle raccomandazioni dello IAS, affermando che:
 - dalla revisione contabile IAS del 2009 sulla gestione delle risorse umane, una delle tre raccomandazioni «molto importanti» è stata attuata e le altre due sono in via di attuazione,
 - dalla revisione contabile IAS del 2008 sulle procedure amministrative di selezione a sostegno dell'offerta di valutazione scientifica per i medicinali per uso umano in seno all'Agenzia, la raccomandazione «critica» e una raccomandazione «molto importante» (gestione dei conflitti di interesse del personale e linee guida specifiche) sono state rispettivamente declassate a «molto importante» e «importante», mentre tre raccomandazioni «molto importanti» sono state attuate,
 - dalla revisione IAS del 2005 sull'attuazione delle norme di controllo interno (ICS), una delle due raccomandazioni «molto importanti» è stata attuata,

Valutazione generale

1. accusa ricezione della lettera del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia del 17 giugno 2011 nella quale si afferma che l'Agenzia ha intrapreso azioni per affrontare le carenze del 2009; prende inoltre atto dei documenti e degli allegati ricevuti dall'Agenzia in risposta alla succitata risoluzione del Parlamento del 10 maggio 2011; accusa inoltre ricezione della lettera del direttore esecutivo aggiunto dell'Agenzia, in data 10 agosto 2011, in seguito alle questioni sollevate durante la discussione sul discarico all'Agenzia per il 2009 nel corso della riunione della commissione per il controllo dei bilanci del 13 luglio 2011; deplora tuttavia che non siano state presentate tutte le informazioni richieste;
2. rileva, tuttavia, che l'Agenzia dovrebbe continuare a informare a scadenza trimestrale l'autorità di discarico sui risultati delle azioni richieste dall'autorità di discarico;

3. sottolinea che l'autorità di scarico continuerà a monitorare con attenzione durante le prossime procedure di scarico il livello di attuazione delle misure adottate per porre rimedio alle gravi carenze dell'Agenzia evidenziate dalle relazioni sia della Corte dei conti sia dell'IAS; si attende quindi che l'Agenzia informi l'autorità di scarico sulle azioni attuate e i relativi risultati e presenti i documenti richiesti, soprattutto per quanto riguarda le seguenti questioni:

- a) il processo di adozione da parte del Consiglio di amministrazione del piano d'azione con misure specifiche e un calendario di attuazione per porre rimedio alle carenze nelle procedure di appalto;
- b) la verifica completa dell'effettivo uso delle procedure esistenti concernenti l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse del personale e degli esperti;
- c) la presentazione delle relazioni dell'IAS conformemente al regolamento finanziario;

Osservazioni specifiche

Procedure di aggiudicazione degli appalti

- 4. prende atto delle informazioni ricevute in relazione al sistema di controllo che si propone di evitare o rilevare in tempo gli errori persistenti nelle procedure di appalto; si attende di ricevere il piano pluriennale degli appalti; ricorda quindi all'Agenzia di continuare a migliorare la qualità del suo sistema di appalti e a rispettare rigorosamente i requisiti delle pertinenti norme sugli appalti pubblici, in modo da correggere le carenze messe in evidenza dalla Corte dei conti;
- 5. prende atto dell'avvio di azioni per sviluppare un piano d'azione sul miglioramento delle procedure di appalto; invita l'Agenzia a procedere senza indugio all'adozione di un piano d'azione per porre rimedio alle carenze nelle procedure di appalto, soprattutto agli errori di gestione delle procedure di aggiudicazione dei contratti, prevedendo maggiori controlli rigorosi sul piano tecnico e procedurale, e ad informare di conseguenza l'autorità di scarico;
- 6. ricorda che, nella sua relazione annuale 2009, la Corte dei conti ha dichiarato che l'Agenzia non aveva effettuato controlli sufficienti a mitigare il rischio di errori su una serie di procedure per l'appalto di grandi contratti quadro in materia di TI; ricorda inoltre che l'audit ha evidenziato errori che hanno interessato la regolarità di queste operazioni e ha costituito la base per il giudizio di riserva sulla legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti i conti dell'Agenzia da parte della Corte dei conti;

Stanziamenti riportati

- 7. rileva che nella sua relazione annuale 2009 sull'Agenzia, la Corte dei conti ha riscontrato un riporto di circa 19 500 000 EUR (38 % degli impegni dell'Agenzia per il 2009) e che approssimativamente 14 800 000 EUR di tale importo corrispondevano ad attività non ancora eseguite a fine esercizio (o, in alcuni casi, a beni non ricevuti per servizi che possono estendersi su più di un esercizio); ricorda quindi all'Agenzia di agire in tal senso e si attende di ricevere assicurazione da parte della Corte dei conti al riguardo;

Entrate provenienti da canoni

- 8. prende atto delle informazioni fornite dall'Agenzia secondo le quali dal 1° gennaio 2011 l'Agenzia ha introdotto un sistema integrato di pianificazione delle risorse (ERP) con SAP come fornitore per ovviare al grave ritardo degli ordini di riscossione; rileva che con questo nuovo sistema l'Agenzia alimenta i dati relativi ai suoi attuali sistemi operativi (ad esempio SIAMED) tramite un pannello direttamente nel modulo finanziario SAP;

Contratti su tassi di cambio

- 9. riconosce l'impegno dell'Agenzia a limitare i rischi dovuti alla variazione dei tassi di cambio e che, a partire dall'11 giugno 2010, ha rivisto la sua politica finanziaria istituendo un comitato di consultazione interna per consigliare il contabile sulle strategie di copertura, limitando la copertura al 50 % del requisito stimato e garantendo infine che i tassi di mercato raggiungibili siano pari o superiori al tasso di costo di bilancio;

Gestione dei conflitti di interesse

10. prende atto delle risposte dell'Agenzia sul rispetto del codice di condotta definendo principi e orientamenti sull'indipendenza e la riservatezza applicabili al consiglio di amministrazione e ai membri dei comitati, agli esperti e al personale dell'Agenzia; si attende quindi che l'Agenzia valuti esaurientemente, prima di assegnare capi progetto a determinati prodotti, se gli interessi dichiarati dai membri del personale possano influire sulla loro imparzialità e indipendenza; si attende che siano aggiornati i documenti dell'Agenzia sui conflitti di interesse;
11. prende atto dell'intenzione dell'Agenzia di applicare la raccomandazione IAS risalente all'audit di controllo del 2010 adottando un approccio basato sul rischio e concentrando i controlli sul personale che dichiara interessi; invita l'Agenzia a informare l'autorità di scarico sui tempi e sul piano previsti per applicare questa raccomandazione IAS prima della fine del 2011;
12. prende atto, tuttavia, della risposta dell'Agenzia nella quale si afferma che non le incombe l'onere di richiedere o monitorare la dichiarazione annuale degli interessi finanziari degli esperti incaricati della valutazione dei medicinali, in quanto ciò spetta alle autorità competenti degli Stati membri [articolo 126 *ter* della direttiva 2001/83/CE ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 2004/27/CE ⁽²⁾]; chiede quindi alla Commissione di ricordare alle rispettive autorità negli Stati membri i loro obblighi al riguardo;
13. sottolinea che la reputazione dell'Agenzia non solo potrebbe essere compromessa qualora le valutazioni fossero contestate a causa di possibili conflitti di interesse, ma anche che tali conflitti di interesse non garantiscono la protezione ottimale della salute dei cittadini europei;
14. rileva che, dal 1° luglio 2011, è entrato in funzione il nuovo modulo di dichiarazione elettronica degli interessi (e-DoI) e tutti gli esperti sono stati sollecitati a compilare la nuova e-DoI e che le e-DoI di tutti gli esperti figuranti nella banca dati esperti sono state rese disponibili al pubblico sul sito Internet dell'Agenzia il 30 settembre 2011; rileva inoltre che il memorandum d'intesa tra l'Agenzia e ciascuna autorità nazionale competente sul monitoraggio del livello scientifico e dell'indipendenza della valutazione effettuato dall'autorità nazionale competente per i servizi da fornire all'Agenzia è entrato in vigore il 4 luglio 2011;
15. invita l'Agenzia a informare l'autorità di scarico sulle azioni intraprese sui temi relativi al rispetto effettivo del suo codice di condotta per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interesse;
16. insiste, ma avverte anche l'Agenzia, che tutte le azioni menzionate nelle rispettive relazioni di audit, comprese quella per l'anno 2010, dovrebbero essere pienamente attuate prima dell'inizio della successiva procedura di scarico;

Gestione delle risorse umane

17. prende atto della risposta dell'Agenzia in cui si afferma che ha corretto le carenze individuate dall'IAS per la selezione degli agenti contrattuali e che le istruzioni di lavoro e i modelli di lavoro rivisti sono stati messi in atto e il personale ha ricevuto una formazione specifica; invita pertanto l'Agenzia a tenere aggiornata l'autorità di scarico sul livello di attuazione di tali azioni; si attende che la relazione 2010 della Corte dei conti stabilisca se l'assicurazione dell'Agenzia sia ben fondata;
18. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di scarico, alla sua risoluzione del 10 maggio 2011 ⁽³⁾ sull'efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

⁽²⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 250 del 27.9.2011, pag. 269.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 25 ottobre 2011****sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2009**

(2011/759/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2009,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2009, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 (05892/2011 — C7-0052/2011),
- viste la sua decisione del 10 maggio 2011 ⁽²⁾ che rinvia la decisione di scarico per l'esercizio 2009 e le risposte del direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali,
- visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽³⁾, in particolare l'articolo 185,
- visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali, in particolare l'articolo 68,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 94,
- vista la lettera del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia al presidente della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo in data 17 giugno 2011 (EMA/441533/2011),
- viste le risposte dell'Agenzia alla risoluzione del Parlamento del 10 maggio 2011 ⁽⁶⁾ che accompagna detta decisione sul scarico per l'esercizio 2009,
- viste le relazioni annuali di revisione contabile interna per il 2009, 2008 e 2007 del Servizio di audit interno della Commissione (IAS), concernenti l'Agenzia,
- vista la relazione finale di controllo sugli audit del 2009, 2008 e 2006 effettuati dall'IAS sull'Agenzia,
- visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
- vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0329/2011),

⁽¹⁾ GU C 338 del 14.12.2010, pag. 28.⁽²⁾ GU L 250 del 27.9.2011, pag. 173.⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.⁽⁶⁾ GU L 250 del 27.9.2011, pag. 174.

1. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2009;
2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Jerzy BUZEK

Il segretario generale

Klaus WELLE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2011

relativa all'assegnazione alla Spagna e alla Francia di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice*[notificata con il numero C(2011) 8303]***(I testi in lingua francese e spagnola sono i soli facenti fede)**

(2011/760/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE ⁽¹⁾, in determinate acque non UE, in particolare i punti 7.1, 7.3 e 7.6 dell'allegato IIB,

considerando quanto segue:

(1) Il punto 5.1 dell'allegato IIB del regolamento (UE) n. 57/2011 specifica il numero massimo di giorni in cui le navi dell'Unione europea di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo attrezzi regolamentati (reti da traino regolamentate, sciabiche dani e attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, reti da posta derivanti con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo), possono essere presenti nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2012.

(2) Il punto 7.1 dell'allegato IIB del regolamento (UE) n. 57/2011 autorizza la Commissione ad assegnare un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi regolamentati, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1° febbraio 2010 e il 31 gennaio 2011.

(3) Il punto 7.6 dell'allegato IIB del regolamento (UE) n. 57/2011 consente alla Commissione di assegnare eccezionalmente a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni nel periodo di gestione 2011 sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1° febbraio 2004 e il 31 gennaio 2010 e per le quali non sia stata precedentemente presentata una domanda di giorni aggiuntivi.

(4) Il 3 e 21 giugno 2011 la Spagna ha presentato richieste conformemente al punto 7.2 dell'allegato suddetto, compresi i dati da cui risulta che otto pescherecci hanno definitivamente cessato le attività tra il 1° febbraio 2004 e il 31 gennaio 2010 e tre pescherecci hanno definitivamente cessato le attività tra il 1° febbraio 2010 e il 31 gennaio 2011, e che per tali cessazioni non è stata precedentemente presentata una domanda di giorni aggiuntivi. Sulla base dei dati trasmessi e tenuto conto del metodo di calcolo di cui al secondo comma del punto 7.1 del suddetto allegato, occorre essere assegnare alla Spagna 9 giorni aggiuntivi in mare per le navi di cui al punto 1 dell'allegato per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2011 ed il 31 gennaio 2012.

(5) Il 14 luglio 2011 la Francia ha presentato una domanda a norma del punto 7.2 del suddetto allegato, compresi i dati indicanti che sei pescherecci hanno definitivamente cessato le attività dal 1° febbraio 2004 al 31 gennaio 2010 e che per tali cessazioni non è stata precedentemente presentata una domanda di giorni aggiuntivi. Sulla base dei dati trasmessi e tenuto conto del metodo di calcolo di cui al secondo comma del punto 7.1 del suddetto allegato, occorre assegnare alla Francia 23 giorni aggiuntivi in mare per le navi di cui al punto 1 dell'allegato, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2011 ed il 31 gennaio 2012.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il numero massimo di giorni in mare in cui una nave battente bandiera spagnola, che detiene a bordo uno degli attrezzi regolamentati e non è soggetta a una delle condizioni speciali di cui al punto 5.2 dell'allegato IIB del regolamento (UE) n. 57/2011, secondo quanto disposto nella tabella I del suddetto allegato può essere autorizzata ad essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, è portato a 167 giorni l'anno.

⁽¹⁾ GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

Articolo 2

Il numero massimo di giorni in mare in cui una nave battente bandiera francese che detiene a bordo uno degli attrezzi regolamentati e non è soggetta a una delle condizioni speciali di cui al punto 5.2 dell'allegato IIB del regolamento (UE) n. 57/2011, secondo quanto disposto nella tabella I del suddetto allegato, è portato a 165 giorni l'anno.

Articolo 3

Il Regno di Spagna e la Repubblica francese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2011

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2011

che autorizza l'immissione sul mercato di flavonoidi derivati dalla *Glycyrrhiza glabra* L. quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 8362]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(2011/761/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) In data 1° novembre 2007 la società KANEKA Pharma Europe ha presentato alle autorità competenti del Belgio la richiesta relativa all'immissione sul mercato di flavonoidi derivati dalla *Glycyrrhiza glabra* L. (Glavonoid) quale nuovo ingrediente alimentare.

(2) In data 3 dicembre 2008 l'autorità competente belga per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In detta relazione si giunge alla conclusione che la società KANEKA ha fornito informazioni sufficienti perché venga autorizzata l'immissione sul mercato di flavonoidi derivati dalla *Glycyrrhiza glabra* L. quale nuovo ingrediente alimentare.

(3) Il 19 febbraio 2009 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.

(4) Entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate, conformemente a tale disposizione, obiezioni motivate all'immissione sul mercato del prodotto in questione.

(5) Il 22 luglio 2009 è stata quindi consultata l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

(6) Il 30 giugno 2011, nel suo parere scientifico sulla sicurezza di «Glavonoid®», un estratto derivato dalle radici o dal rizoma della *Glycyrrhiza glabra* L., come nuovo ingrediente alimentare, emesso su richiesta della Commissione

europea ⁽²⁾, l'EFSA è giunta alla conclusione che Glavonoid è sicuro per la popolazione adulta se assunto in dosi non superiori a 120 mg al giorno.

(7) Per non superare la dose di 120 mg al giorno di Glavonoid, l'11 agosto 2011 la Kaneka Pharma Europe N.V. ha acconsentito a limitarne l'uso come ingrediente per integratori alimentari e bevande.

(8) Sulla base della valutazione scientifica risulta che Glavonoid soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È ammessa l'immissione sul mercato dell'Unione di flavonoidi derivati dalla *Glycyrrhiza glabra* L. (di seguito «Glavonoid») di cui all'allegato I, quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi elencati nell'allegato II.

Glavonoid non può essere venduto così com'è al consumatore finale.

Articolo 2

1. I flavonoidi derivati dalla *Glycyrrhiza glabra* L. autorizzati dalla presente decisione sono denominati «flavonoidi derivati dalla *Glycyrrhiza glabra* L.» sull'etichetta del prodotto alimentare che li contiene.

2. L'etichetta del prodotto alimentare a cui il prodotto è stato aggiunto come nuovo ingrediente alimentare indica che:

a) il prodotto non è indicato per donne incinte o che allattano, bambini e giovani adolescenti;

b) le persone che assumono farmaci da prescrizione devono consumare il prodotto soltanto sotto controllo medico;

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ The EFSA Journal 2011; 9(7): 2287.

- c) la dose massima giornaliera di Glavonoid è 120 mg.
3. La quantità di Glavonoid nel prodotto alimentare finito è indicata sull'etichetta dell'alimento che lo contiene.
4. Le bevande contenenti Glavonoid sono presentate al consumatore finale come porzioni singole.

Articolo 3

La società Kaneka Pharma Europe N.V. Triomflaan 173, 1160 Bruxelles, Belgio è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2011

Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione

ALLEGATO I

SPECIFICHE RELATIVE A GLAVONOID

Descrizione

Glavonoid è un estratto derivato dalla radice o dal rizoma della *Glycyrrhiza glabra* per estrazione con etanolo seguita da un'ulteriore estrazione di questo estratto etanolico con trigliceridi a media catena. È un liquido di colore marrone scuro contenente glabridina in dosi comprese fra 2,5 % e 3,5 %.

Specifiche

Parametro	
Tenore di umidità	inferiore a 0,5 %
Ceneri	inferiore a 0,1 %
Indice di perossido	inferiore a 0,5 meq/kg
Glabridina	da 2,5 a 3,5 % di grassi
Acido glicirrizico	inferiore a 0,005 %
Grassi, incluse le sostanze di tipo polifenolico	non inferiore al 99 %
Proteine	inferiore a 0,1 %
Carboidrati	non rilevabile

ALLEGATO II

Categoria di alimenti	Tenore massimo di Glavonoid
Bevande a base di latte	120 mg per porzione giornaliera
Bevande a base di yogurt	
Bevande a base di frutta o verdura	
Integratori alimentari	120 mg per porzione di consumo giornaliero

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2011

che autorizza la commercializzazione dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

*[notificata con il numero C(2011) 8527]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(2011/762/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 settembre 2009 la società Biothera Incorporated ha chiesto all'autorità competente dell'Irlanda di poter commercializzare i beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare da impiegare in diversi prodotti alimentari, incluse le bevande, destinati al grande pubblico, nonché negli integratori alimentari e in alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, eccetto gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

(2) Il 23 dicembre 2009 l'organismo irlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. Nella suddetta relazione l'ente conclude che i beta-glucani del lievito possono essere accettati quale nuovo ingrediente alimentare, a condizione che siano rispettate le specifiche e i livelli d'uso del prodotto e che la gamma di prodotti alimentari si limiti a quelli presentati nel fascicolo relativo alla domanda.

(3) Il 18 gennaio 2010 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.

(4) Entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate, conformemente a tale disposizione, obiezioni motivate all'immissione sul mercato del prodotto in questione.

(5) Il 2 luglio 2010 è stata quindi consultata l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

(6) L'8 aprile 2011 l'EFSA, nel documento «Parere scientifico sulla sicurezza dei beta-glucani del lievito come nuovo ingrediente alimentare» ⁽²⁾ ha concluso che i beta-glucani del lievito sono sicuri alle condizioni d'uso proposte. Il parere dell'EFSA non prende in considerazione la sicurezza dei bambini di età inferiore a diciotto mesi.

(7) Sulla base della valutazione scientifica dell'EFSA e tenendo conto della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari ⁽³⁾, del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti ⁽⁴⁾, della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ⁽⁵⁾, della direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali ⁽⁶⁾, della direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini ⁽⁷⁾, si può stabilire che i beta-glucani del lievito sono conformi ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I beta-glucani del lievito (*Saccharomyces cerevisiae*) di cui all'allegato I possono essere commercializzati nell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli impieghi definiti e ai livelli massimi specificati nell'allegato II, ferme restando le disposizioni della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 e della direttiva 2009/39/CE.

⁽²⁾ The EFSA Journal 2011; 9(5):2137. [22 pp.]

⁽³⁾ GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16.

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

Articolo 2

La denominazione del nuovo ingrediente alimentare autorizzata dalla presente decisione sull'etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è «beta-glucani del lievito (*Saccharomyces cerevisiae*)».

Articolo 3

La società Biothera Incorporated, 3388 Mike Collins Drive, Eagan, Minnesota, USA, 55121 è destinataria della presente decisione

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

ALLEGATO I

SPECIFICHE DEI BETA-GLUCANI DEL LIEVITO (*SACCHAROMYCES CEREVISIAE*)*Descrizione*

I beta-glucani consistono in un complesso, ad alto peso molecolare (100-200 kDa) di polisaccaridi derivati dalla parete cellulare di molti lieviti e cereali. La denominazione chimica dei «beta-glucani del lievito» è (1-3),(1-6)- β -D-glucani.

Questo nuovo ingrediente alimentare è disponibile sia in forma insolubile che in forma solubile, isolato dal *Saccharomyces cerevisiae*. I prodotti insolubili contengono almeno il 70 % di carboidrati in forma di beta-glucani; il prodotto solubile contiene almeno il 75 % di beta-glucani.

La struttura terziaria della parete cellulare del glucano del *Saccharomyces cerevisiae* consiste in catene di residui di glucosio β -1,3, connessi con legami β -1,6, che costituiscono una struttura alla quale è collegata chitina attraverso legami β -1,4, glucani β -1,6 e talune mannoproteine.

Caratteristiche chimiche dei beta-glucani del lievito (*Saccharomyces cerevisiae*)

	Forma solubile	Forma insolubile
Carboidrati totali	più del 75 %	più del 70 %
Beta-glucani (1,3/1,6)	più del 75 %	più del 70 %
Ceneri	meno del 4 %	meno del 5 %
Tenore di umidità	meno dell'8 %	meno dell'8 %
Proteine	meno del 3,5 %	meno del 10 %
Grassi	meno del 10 %	meno del 20 %

ALLEGATO II

Categoria di alimenti	Livello d'uso
Integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE	375 mg per dose giornaliera raccomandata dal fabbricante
Prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare di cui alla direttiva 2009/39/CE, esclusi alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento	600 mg per dose giornaliera raccomandata dal fabbricante
Bevande a base di succhi di frutta	130 mg/100 ml
Bevande aromatizzate alla frutta	80 mg/100 ml
Altre bevande	80 mg/100 ml (pronti per il consumo) 700 mg/100 g (in polvere)
Barrette di cereali	600 mg/100 g
Biscotti tipo «cookies»	670 mg/100 g
Cracker	20 mg/100 g
Cereali da colazione	670 mg/100 g
Cereali per la colazione calda integrali e ad alto contenuto di fibre	150 mg/100 g
Prodotti a base di yogurt, di formaggio fresco ed altri dessert a base di latte	160 mg/100 g
Zuppe, minestre e preparati per minestre	90 mg/100 g (pronti per il consumo) 180 mg/100 g (condensati) 630 mg/100 g (in polvere)
Cioccolato e dolci	400 mg/100 g
Barrette e polveri proteiche	600 mg/100 g

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 40/2011

del 14 novembre 2011

del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'inserimento di un organismo di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

(2011/763/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il Comitato misto deve prendere una decisione riguardo all'inclusione di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. Gli organismi di valutazione della conformità di cui all'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso della CE al mercato degli USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica.
2. La portata specifica, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in tale elenco degli organismi di valutazione della conformità figuranti nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa si applica a decorrere dalla data dell'ultima firma.

Per gli Stati Uniti d'America

James SANFORD

Firmato a Washington, l'8 novembre 2011

Per l'Unione europea

Fernando PERREAU DE PINNINCK

Firmato a Bruxelles, il 14 novembre 2011

Allegato A

Organismi CE di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

TÜV Rheinland-EPS B.V.
Smidshornerweg 18
9822 ZG Niekerk
PAESI BASSI

Bicon Laboratories B.V. (BICON)
Waterdijk 3 A, 5705 CW Helmond
P.O. Box 118, 5700 AC Helmond
PAESI BASSI

SIQ — Slovenian Institute of Quality and Metrology
Tržaška cesta 2
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIA

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154 del 17 giugno 2009)

A pagina 54, allegato V, tavola di concordanza

anziché:

«Regolamento (CE) n. 479/2008	Presente regolamento
...	...
Articolo 64, paragrafo 1, lettere a), b) e c), punti da i), a iv)	Articolo 122, secondo comma
Articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti da v), a viii)	Articolo 122, terzo comma
Articolo 64, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 122, terzo comma
...	...
Articolo 66, paragrafo 1	—»

leggi:

«Regolamento (CE) n. 479/2008	Presente regolamento
...	...
Articolo 64, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 122, secondo comma
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), punti da i) a iv)	Articolo 122, terzo comma
Articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti da v) a viii)	Articolo 122, quarto comma
...	...
Articolo 66, paragrafo 1	Articolo 125 <i>sexdecies</i> , paragrafo 3, lettera b)»

Rettifica del regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione, dell'8 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione dell'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 291 del 9 novembre 2010)

A pagina 29, allegato II, punto 1.2.1.3.1.2:

anziché: «tra un minimo di -15° e un massimo di 5° , a condizione che l'altezza del bordo superiore della targa non si trovi ad una distanza dal suolo superiore a 1,20 m.»,

leggi: «tra un minimo di -15° e un massimo di 5° , a condizione che l'altezza del bordo superiore della targa si trovi ad una distanza dal suolo superiore a 1,20 m.»

2011/762/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 novembre 2011, che autorizza la commercializzazione dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 8527]** 41

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

2011/763/UE:

- ★ **Decisione n. 40/2011, del 14 novembre 2011, del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'inserimento di un organismo di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica** 45

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 154 del 17.6.2009)** 47
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione, dell'8 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione dell'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 291 del 9.11.2010)** 48

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT